

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canale di Cannaregio, intervento integrato di rialzo della pavimentazione e manutenzione della sponda nelle Fondamenta. Nuova proroga di durata disposizioni di regolazione della viabilità acquea.

IL DIRIGENTE

Viste le ordinanze precedentemente pubblicate di regolazione della viabilità acquea per l'intervento di manutenzione in corso:

- l'ordinanza dirigenziale di regolazione della viabilità acquea, ormeggi e occupazioni, n° 350 del 03/05/2024, disposta per l'inizio del progetto integrato, nel primo tratto di intervento in Fondamenta di Cannaregio,
- n° 472 del 17/06/2024, riportante disposizioni per i lavori in Fondamenta Venier e Savorgnan, a partire da Ponte delle Guglie,
- n° 522 del 02/07/2024, per i lavori nel secondo tratto di Fondamenta di Cannaregio;
- n° 604 del 25/07/2024, che ha disposto la riattivazione della riva di Ponte delle Guglie per il servizio gondole;
- n° 662 del 22/08/2024, per i lavori in tratto di Fondamenta Savorgnan prossimo all'inizio della Fondamenta di San Giobbe;
- n° 741 del 17/09/2024, di estensione dei periodi di occupazione con aree di cantiere, con durate differenziate per singolo tratto di attività;
- n° 994 del 27/11/2024, che ha stabilito regole aggiuntive di viabilità acquea per i lavori nel tratto corrispondente all'impianto della fermata ACTV "Guglie"

Preso atto che l'ufficio comunale Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Servizio Opere Strategiche, ha richiesto in data 16/12/2024 di istituire ulteriore proroga delle suddette disposizioni oltre il termine al 31/12/2024 stabilito con Ordinanza n° 901/2024, comprese quelle in ordinanza n° 994/2024;

Viste - l'Ordinanza n. 739/2007 e successive integrazioni, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro Storico di Venezia,
- il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
- il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n. 274 del 22/04/2015,

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che le seguenti disposizioni di modifica e regolazione di viabilità acquea e occupazioni in Canale di Cannaregio siano prorogate fino al **31 gennaio 2025**, per la continuazione senza interruzioni degli interventi di manutenzione urbana in corso di esecuzione:

- 1) Rimangono vigenti le disposizioni di regolazione della viabilità acquea in tutto il Canale di Cannaregio e di modifica per l'occasione dei servizi di trasporto pubblico di linea, istituite da ordinanza n° 350/2024 e prorogate dalle successive ordinanze.
- 2) Per la stessa durata rimarranno valide:
 - a) la regolazione di viabilità stabilita in aggiunta, specifica per il tratto del canale corrispondente all'impianto della fermata di linea "Guglie";

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquee

- b) le disposizioni di sospensione degli ormeggi privati e per l'occupazione con aree di cantiere in tale tratto, istituite da Ordinanza n° 994/2024.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO (*)

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.*

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno